

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n.23/2011. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino a un massimo di dieci notti consecutive.
3. Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio.
Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - affittacamere;
 - agriturismi;
 - alberghi;
 - *bed and breakfast*;
 - *aree di sosta*
 - campeggi;
 - case e appartamenti per vacanze;
 - residenze turistiche alberghiere.
4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, c.1 del citato D. Lgs. 23/2011, è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, a favore del turismo, della manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, e dei servizi pubblici locali.

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 3, e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Sesto Fiorentino.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune.

Articolo 3 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento di dodici anni;
 - b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;
 - c) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
 - d) gli ospiti della P.A. e le Forze di Polizia ed enti equiparati per esigenze di servizio;
 - e) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze, le cui strutture abbiano sede nei comuni della Provincia di Firenze.
2. Sono esenti dal pagamento i malati e coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche della ASL 10 di Firenze o strutture private con essa convenzionate, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore per paziente; nel caso che il malato sia minore di anni diciotto, sono esenti fino a due accompagnatori.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 2, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
4. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
5. In caso di soggiorno dovuto a motivi di lavoro, normalmente interrotto nel fine settimana e per le festività, il periodo di soggiorno, ai fini di quanto stabilito all'art. 1 co.2 (superamento delle dieci notti, oltre le quali non si paga l'imposta) si calcola come somma delle notti delle settimane lavorative, a condizione che:
 - a) ognuna delle settimane lavorative preveda almeno quattro pernottamenti dal lunedì notte al giovedì notte compreso, salvo le festività del 1 e 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, e che
 - b) le settimane siano consecutive, senza soluzione di continuità

Articolo 4 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è graduata in funzione del tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante.
3. In ogni caso l'imposta non può essere inferiore a € 1,00 né superiore a € 5,00 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno.

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero totale dei pernottamenti avvenuti, distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento.
2. La comunicazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune.
3. Il Servizio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.
4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Tali cartelli saranno predisposti e forniti dal Comune.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare. Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale:
 - a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
 - b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta evasa, i soggetti di cui all'Articolo 2, comma 2, sono obbligati a esibire all'Ente impositore, anche in ottemperanza alla dichiarazione preventiva di cui all'art. 5, comma 4, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta:
 - a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;
 - b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo.
3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 8 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, primo periodo, e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'Articolo 5, comma 1, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui al precedente comma 2., per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'Articolo 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 7, comma 2, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'Articolo 7, comma 3, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di €250,00 per ciascun caso.
5. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente Articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Articolo 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva dell'entrate comunali.

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro dieci.

Articolo 11 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 01 febbraio 2012.